

**DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016  
494/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), IN  
RELAZIONE ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE 103574740 E 92263386**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 settembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. La Ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità due reclami ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) i dinieghi opposti alle richieste di modifica dei preventivi di connessione alla rete di due impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386;
2. i reclami sono stati presentati, rispettivamente, in data 17 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8586 del 21/03/2016), con riferimento alla pratica di connessione 103574740 e in data 21 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8932 del 23/03/2016), con riguardo alla pratica di connessione 92263386;
3. l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami con nota del 28 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12256), con riferimento alla pratica di connessione 103574740, e con nota del 6 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13196), con riferimento alla pratica di connessione 92263386;
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito ai reclami relativi alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386 con note, rispettivamente, del 13 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14182 del 16/05/2016) e del 6 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13370 del 9/05/2016);
5. con nota del 16 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14245 del 17/05/2016), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle argomentazioni formulate dal gestore, con riguardo alla pratica di connessione 103574740;
6. con nota del 25 agosto 2016, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha espresso il parere tecnico di cui all'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
7. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386 possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

## **QUADRO NORMATIVO**

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere, al gestore di rete, una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
9. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;

10. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere, altresì, modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;
11. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
12. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, il gestore di rete è tenuto a erogare gli indennizzi automatici al titolare di una pratica di connessione entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

## **QUADRO FATTUALE**

### Pratica di connessione 103574740

13. In data 4 settembre 2015, il reclamante presentava, al gestore, una domanda di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzarsi in località Fontana Quercia, nel comune di Oppido Lucano (PZ);
14. in data 22 ottobre 2015, il gestore trasmetteva, al reclamante, il preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 103574740;
15. in data 28 novembre 2015, il reclamante presentava, al gestore, una istanza di modifica del suddetto preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiedendo una soluzione di connessione su un punto specifico della rete;
16. con nota del 22 dicembre 2015, il gestore negava, al reclamante, la modifica del preventivo di connessione richiesta in data 28 novembre 2015, precisando che: *"...da analisi tecnica effettuata si rileva una situazione di saturazione della rete elettrica sul punto D4 da Lei indicato, tale per cui il preventivo in Suo possesso rappresenta già la soluzione di connessione al minimo tecnico"*;
17. con nota del 27 gennaio 2016, il reclamante contestava il diniego del gestore di procedere alla modifica del preventivo di connessione 103574740;

18. con nota dell'11 marzo 2016, il gestore ribadiva il diniego espresso con la predetta nota del 22 dicembre 2015.

#### Pratica di connessione 92263386

19. In data 16 luglio 2015, il reclamante inviava, al gestore, una domanda di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzarsi in località Masseria Santarsiero, nel comune di Venosa (PZ);
20. in data 31 agosto 2015, il gestore trasmetteva, al reclamante, il preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 92263386;
21. in data 30 ottobre 2015, il reclamante presentava, al gestore, un'istanza di modifica del suddetto preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiedendo una soluzione di connessione su un punto specifico della rete;
22. con nota del 16 novembre 2015, il gestore negava, al reclamante, la modifica del preventivo di connessione richiesta in data 30 ottobre 2015, precisando che: *"...da analisi tecnica effettuata si rileva una situazione di saturazione della rete elettrica sul punto D4 da Lei indicato, tale per cui il preventivo in Suo possesso rappresenta già la soluzione di connessione al minimo tecnico"*;
23. con nota del 29 gennaio 2016, il reclamante contestava il diniego del gestore di procedere alla modifica del preventivo di connessione 92263386;
24. con nota del 17 marzo 2016, il gestore ribadiva, al reclamante, il diniego espresso con la suddetta nota del 29 gennaio 2016.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

25. Il reclamante ritiene non soddisfacenti le argomentazioni con cui il gestore ha motivato il mancato accoglimento delle richieste di modifica dei preventivi di connessione 103574740 e 92263386 presentate, rispettivamente, in data 29 novembre 2015 e in data 30 ottobre 2015; in particolare, il reclamante afferma che le motivazioni addotte dal gestore sono carenti degli elementi idonei a comprovare l'effettiva saturazione della rete elettrica;
26. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
  - a) emetta nuovi preventivi di connessione, dando così seguito alle richieste di modifica dei preventivi presentate in data 28 novembre 2015, con riferimento alla pratica di connessione 103574740, e in data 30 ottobre 2015, con riguardo alla pratica di connessione 92263386;
  - b) corrisponda gli indennizzi automatici previsti dagli articoli 14, comma 1, e 40, comma 5, del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

27. Il gestore, con riguardo alla motivazione dei dinieghi opposti alle richieste di modifica dei preventivi di connessione 103574740 e 92263386, ribadisce quanto

già comunicato al reclamante con le note del 16 novembre 2015 e del 22 dicembre 2015 in ordine alla saturazione della rete elettrica, ritenendo la motivazione ivi esposta del tutto esaustiva;

28. il gestore ritiene, inoltre, infondate le istanze del reclamante volte a ottenere il riconoscimento degli indennizzi automatici previsti dal TICA, avendo risposto alle richieste di modifica dei preventivi di connessione entro il termine di 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo TICA.

#### **VALUTAZIONE DEI RECLAMI**

29. Ai fini della valutazione dei reclami oggetto della presente decisione, assumono rilievo le note del 16 novembre 2015 e del 22 dicembre 2015, con le quali il gestore, stante il livello di saturazione della rete elettrica nei punti indicati dal reclamante, ha riscontrato, a seguito dell'effettuazione di apposite analisi tecniche, l'impossibilità di procedere con le richieste di modifica dei preventivi di cui alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386. Infatti, a fronte di una saturazione della rete e della capacità di trasporto tale da non consentire l'immissione dell'intera potenza generata dagli impianti di produzione in questione nei punti di connessione indicati dal reclamante, la motivazione alla base del rifiuto del gestore di elaborare nuovi preventivi di connessione risulta adeguata e ragionevole, dovendo, il gestore stesso, necessariamente, tener conto della reale situazione della rete elettrica al momento della presentazione della richiesta di connessione;
30. pertanto, l'istanza del reclamante volta a ottenere la modifica dei preventivi di connessione 103574740 e 92263386 non può essere accolta;
31. non può parimenti essere accolta la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso dei procedimenti di trattazione dei reclami, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore

#### **DELIBERA**

1. di respingere i reclami presentati dalla Ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 settembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*